



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

557/B.24111.10173.A (7) Roma, 27 MAR. 2003

rif. n. s.n.

del 13 novembre 2002

OGGETTO: Quesito sul porto d'armi delle guardie volontarie di vigilanza territoriale, in relazione alla circolare ministeriale n. 559/C.5803/10100.A (1) del 26 marzo 1985 (non 1995).

AL SIG. QUESTORE DI

C A G L I A R I

Con la nota cui si fa riferimento codesta Questura ha espresso delle perplessità sulla circolare in oggetto, nella parte in cui essa ha consentito alle guardie volontarie di vigilanza territoriale, in possesso di licenza di porto fucile per solo uso di caccia, di portare il fucile in qualunque periodo dell'anno. Si afferma che la circolare avrebbe, di fatto, trasformato la licenza di caccia eventualmente rilasciata a tali soggetti in licenza di porto d'armi, e così contraddetto, sul piano sostanziale, una norma di rango superiore, l'art. 42 TULPS, per cui il porto di fucile o di pistola per difesa personale è subordinato ad apposita autorizzazione del Prefetto o del Questore.

Al riguardo, si conferma che l'assegnazione della qualifica di guardia volontaria venatoria non comporta automaticamente il rilascio del porto d'armi.

Peraltro, la ministeriale richiamata non connette automaticamente, come sostenuto nella nota in riferimento, l'estensione della licenza di porto di fucile al possesso della qualifica di guardia volontaria venatoria. Non a caso nella circolare (al punto 1) è precisato che gli appartenenti a tale categoria possono portare il fucile in ogni periodo dell'anno "per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia". Tra i limiti rientra, in particolare, quello territoriale, il che è sufficiente a differenziare la facoltà concessa agli interessati dalla licenza di cui all'art. 42 TULPS, che consente di girare armati, indipendentemente dalle funzioni svolte, senza limiti di tempo né di spazio.



Ministero dell'Interno

Sembra poi il caso di sottolineare che la legge 11 febbraio 1992 n. 157, sull'esercizio della caccia, conferisce poteri pubblicistici di accertamento e di identificazione personale solo alle guardie volontarie venatorie cui, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, sia stata riconosciuta la qualifica di guardie particolari giurate.

La ministeriale in argomento, concedendo la facoltà di portare il fucile in ogni periodo dell'anno alle "guardie volontarie venatorie che attestino la loro qualità mediante esibizione dell'apposito decreto prefettizio", ha inteso, ovviamente, riferirsi solo a quanti abbiano la qualifica di guardia particolare giurata, con i connessi poteri conferiti dall'art. 28, commi 1 e 5, della legge n. 157 del 1992.

Per quanto concerne, invece, le guardie volontarie venatorie che non siano riconosciute guardie particolari giurate, al punto 4 della ministeriale in argomento è stato evidenziato che il rilascio di una licenza che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso, sia per caccia che per difesa personale, è condizionato all'esistenza di un effettivo, dimostrato bisogno, oltre che ad espressa richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)